

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 859

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SAPORITO, DE MATTEO, MONTINI, COVIELLO, TANI, COVELLO, CARPENEDO, INNOCENTI, DI STEFANO, VENTRE, ZANGARA, RUFFINO, DONATO, CAPPUZZO, NAPOLI, BERNASSOLA, GRASSI BERTAZZI, LAURIA, MINUCCI Daria, RICCI, TRIGLIA, DI LEMBO, DI NUBILA, CONDORELLI, FONTANA Elio, PULLI, LOMBARDI, INZERILLO, LAZZARO, PERINA, PISTOIA, RABINO e PINTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1992

Norme per regolamentare gli interventi a favore dell'emigrazione con riguardo al rapporto Stato-regioni ed alla istituzione di un fondo sociale per l'emigrazione

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge i presentatori ritengono di dare un ulteriore contributo agli adempimenti che lo Stato deve assumere non solo a favore dei cinque milioni di italiani all'estero, ma anche al milione circa di stranieri in Italia e ritengono altresì, a questo fine, di corrispondere alle vive esigenze da più parti avvertite di dare un primo sensibile ordine all'attività legislativa e amministrativa delle regioni e dello Stato nei confronti dell'emigrazione. La presente iniziativa legislativa permetterebbe così, da un lato, di dare uniformità d'indirizzo al pur vario esplicarsi delle autonomie regionali in questo settore e, dall'altro, darebbe certezza di diritto all'attività di tutti gli organi pubblici in un campo così complesso. Non si tratta, quindi, di ridurre la capacità di azione degli enti regionali, ma piuttosto di canalizzare le singole iniziative verso obiettivi che si inquadrino in un interesse generale. Sotto questo aspetto, perciò, il presente disegno di legge assume la caratteristica di «legge-quadro» la cui necessità è stata, peraltro, evidenziata in ripetute e qualificate occasioni.

Il disegno di legge si compone di sedici articoli ed è aperto al confronto ed al contributo che ai diversi livelli istituzionali si manifesteranno lungo l'iter legislativo. È ovvio che il provvedimento è, quindi, suscettibile di perfezionamento ed integrazione.

I primi otto articoli riguardano, in via principale, il coordinamento Stato-regioni con riferimento alle attività che le regioni, nell'ambito dei rispettivi statuti e secondo il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, possono e debbono svolgere per l'elevazione civile, sociale, scolastica e culturale degli emigranti e dei loro familiari. In particolare, con l'articolo 4 si coinvolgono nel settore le amministra-

zioni provinciali, muovendosi così lungo una linea di decentramento che tende ad avvicinare al cittadino emigrato i servizi che sono ritenuti utili al di là di un'attività meramente assistenziale. Con l'articolo 3, invece, si prevede l'istituzione di un comitato che realizza la partecipazione coordinata di Stato-regione-associazioni nella gestione delle attività necessarie per raggiungere gli obiettivi sinteticamente indicati all'articolo 1; con l'articolo 2, che modifica la composizione del Comitato interministeriale per l'emigrazione di cui alla legge 18 marzo 1976, n. 64, si rafforza il succitato coordinamento allargando la partecipazione alle regioni; l'articolo 5 individua, in linea di massima, i settori più importanti d'intervento (indagini, propaganda, sviluppo sociale e culturale, formazione e qualificazione); gli articoli 6 e 7 regolamentano la elaborazione e l'approvazione dei programmi regionali in spirito non di fiscale controllo ma di attenzione collaborativa con lo Stato, creando meccanismi per evitare, questa volta in modo perentorio, lungaggini e rinvii e prevedendo le procedure per i casi di comprovata urgenza. Con l'articolo 8 si dà finalmente vita al tanto atteso Fondo sociale per l'emigrazione che deve svolgere la sua attività chiudendo un'era di assistenzialismo e avviando, invece, un nuovo processo produttivo e di sviluppo entro il quale l'emigrazione degli anni '80 deve svolgere il suo importante ruolo socio-economico.

Il Fondo, intanto, nasce non solo col contributo principale dello Stato, ma anche con quello delle regioni e degli stessi emigrati, senza rinunciare ai possibili sostegni che possono venire da organismi internazionali, dagli Stati membri della CEE e dall'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con l'articolo 9 si enucleano i compiti del Fondo. È questo l'articolo che riassume con i suoi contenuti le attività produttive. Esso prevede incentivi differenziati e punta soprattutto sul credito, anche tramite le norme del successivo articolo 10, per garantire agli emigranti di ritorno un reinserimento non assistenziale nell'apparato produttivo e nel contesto regionale e nazionale, privilegiando soprattutto le forme cooperative e associative. L'articolo 9 prevede inoltre formule di incentivazione per consentire alla famiglia dell'emigrante ed all'emigrante stesso l'acquisizione del bene primario della casa.

Con l'articolo 10 si coinvolgono pure le associazioni degli emigranti in un'azione di assistenza diretta a portare a conoscenza dei possibili interessati i benefici previsti dalle leggi.

Con l'articolo 11 si prevedono migliori condizioni di cambio per le rimesse degli emigranti ricevute in deposito dal Fondo, che può utilizzare finanziamenti complementari di organismi internazionali.

L'articolo 12 conferma, in modo innovativo, il concreto riconoscimento dell'esi-

stenza di numerosi lavoratori stranieri in Italia lungo una linea di solidarietà e non di emarginazione.

Non possiamo, onorevoli senatori, richiedere e pretendere i giusti diritti per i nostri connazionali nel mondo e non potremo allentare le deprecate spinte xenofobe se noi per primi non assicuriamo, specie a quanti vengono nel nostro Paese dalle aree in via di sviluppo, un reale e dignitoso inserimento nella vita civile.

Con gli articoli 13 e 14 si definiscono e la composizione del consiglio di amministrazione e i compiti che allo stesso vengono attribuiti, attenendosi ai criteri della snellezza delle strutture per favorirne un'agile e sollecita attività.

Con l'articolo 15 si creano gli organi centrali di controllo interno al Fondo, dando ai revisori dei conti, anche secondo le indicazioni del codice civile, la possibilità di esercitare la prima contemporanea vigilanza sugli atti partecipando ai lavori del consiglio di amministrazione. Con l'articolo 16, infine, si fissa un termine per assicurare al Fondo gli indispensabili regolamenti per il suo buon funzionamento.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Le regioni, comprese quelle a statuto speciale, e le province autonome adottano, ai sensi dei rispettivi statuti e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvedimenti a beneficio dei loro emigranti e delle loro collettività e dei lavoratori stranieri residenti in Italia.

Art. 2.

1. Ai fini del coordinamento dei provvedimenti relativi all'emigrazione, il Comitato interministeriale per l'emigrazione (C.I.Em.), istituito dalla legge 18 marzo 1976, n. 64, è integrato con il Ministro dell'interno, con il Ministro del commercio con l'estero e con cinque rappresentanti delle regioni, designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e scelti nell'ambito delle regioni a più alto tasso emigratorio.

Art. 3.

1. Per realizzare le finalità di cui all'articolo 1 è costituito il Comitato permanente di coordinamento formato da undici componenti di cui:

- a) uno in rappresentanza del Ministro degli affari esteri;
- b) uno in rappresentanza del Ministro dell'interno;
- c) cinque in rappresentanza delle regioni, designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e scelti nell'ambito delle regioni a più alto tasso emigratorio;
- d) tre in rappresentanza delle associazioni nazionali degli emigranti più rappresentative.

e) uno in rappresentanza delle confederazioni sindacali presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

2. Il Comitato permanente di coordinamento nomina nel suo seno il presidente e il segretario e si riunisce di norma presso il Ministero degli affari esteri.

Art. 4.

1. Per l'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 1 le regioni delegano normalmente alle province le proprie funzioni.

Art. 5.

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 le regioni possono, anche attraverso sostegni alle associazioni degli emigrati, assumere iniziative dirette:

a) ad effettuare indagini sui bisogni delle collettività regionali all'estero;

b) a diffondere la conoscenza della regione di origine fra le collettività emigrate;

c) a promuovere, ai fini del reinserimento dei connazionali nel contesto della società di origine, iniziative di formazione scolastica e linguistica e la qualificazione e l'aggiornamento professionale anche delle loro collettività all'estero;

d) a sostenere e regolare i rientri;

e) a promuovere lo sviluppo sociale e culturale delle proprie comunità emigrate e dei lavoratori stranieri residenti nei rispettivi territori.

Art. 6.

1. Per consentire il coordinamento tecnico ed organizzativo delle iniziative, i programmi annuali delle attività delle regioni in materia di emigrazione debbono essere inoltrati entro il 31 ottobre, tramite il

Comitato di cui all'articolo 3, al Ministro degli affari esteri per l'acquisizione del parere; questi, successivamente, li trasmette per l'approvazione al Presidente del Consiglio dei ministri, che si pronuncia entro i sessanta giorni successivi.

Art. 7.

1. Per l'assunzione di eventuali iniziative riconosciute urgenti e non comprese nei programmi delle attività delle regioni di cui all'articolo 6, le regioni debbono richiedere, per il tramite del Ministero degli affari esteri, l'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri trenta giorni prima della loro attuazione. Decorsi inutilmente quindici giorni dalla richiesta, l'iniziativa si ritiene approvata.

Art. 8.

1. È istituito il Fondo sociale per l'emigrazione, ente di diritto pubblico.

2. Lo Stato eroga al Fondo un contributo annuale di lire 10 miliardi. Il relativo stanziamento viene iscritto nella legge finanziaria.

3. A tale Fondo le regioni possono partecipare con contributi annuali pari a lire 1.300 per ciascun emigrato dal proprio territorio, in base ai dati comunicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

4. Il Governo inoltre è impegnato a svolgere, nei confronti dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (ICLE), degli organi comunitari e degli altri Stati membri della Comunità economica europea, azione diretta ad ottenere speciali contribuzioni al Fondo.

Art. 9.

1. Il Fondo sociale per l'emigrazione ha sede in Roma ed ha il compito:

a) di garantire ai lavoratori stranieri in Italia ed agli emigranti di ritorno incentivi per il reinserimento nell'apparato produttivo

vo e nel contesto sociale regionale e nazionale;

b) di sostenere, con l'eventuale concorso delle regioni, le iniziative dirette alla costruzione della casa di civile abitazione per la famiglia dell'emigrato che risultasse senza tetto nel comune di origine, ed alla ristrutturazione dell'abitazione qualora questa risultasse, secondo gli indici di abitabilità, inadeguata alle esigenze della famiglia;

c) di sostenere con priorità i progetti e le iniziative economiche ed occupazionali promosse e gestite dagli stessi emigranti in forma cooperativa, associativa o singolarmente, purchè rientrino nei limiti dimensionali delle piccole imprese.

Art. 10.

1. Per i fini indicati all'articolo 9, il Fondo può:

a) erogare contributi a fondo perduto;

b) concedere credito agevolato in conto capitale ed in conto interesse;

c) assicurare la richiesta assistenza tecnica;

d) promuovere attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione professionale nel caso in cui risulti preclusa la possibilità di attingere ai normali strumenti regionali o del Fondo sociale europeo;

e) intervenire in concorso con le regioni per l'attuazione di programmi socio-culturali in favore delle collettività italiane all'estero;

f) avvalersi per le attività di diffusione tra gli interessati delle agevolazioni previste, anche dell'azione che possono svolgere le strutture associative degli emigrati.

Art. 11.

1. Il Fondo può ricevere in deposito le rimesse degli emigranti assicurando agli stessi le migliori condizioni di cambio ed un interesse superiore almeno di un punto al saggio di interesse bancario massimo corrisposto.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Il Fondo può utilizzare eventuali finanziamenti complementari di organismi internazionali tra i quali la Banca Europea degli Investimenti (BEI).

Art. 12.

1. In caso di accertato bisogno possono accedere ai benefici di cui all'articolo 9 i lavoratori stranieri che risiedono in Italia, a pieno titolo, da almeno diciotto mesi.

Art. 13.

1. Il Fondo sociale per l'emigrazione è gestito da un consiglio di amministrazione composto da nove membri di cui:

a) uno designato dal Ministro degli affari esteri, che lo presiede;

b) uno designato dal Ministro del tesoro;

c) tre in rappresentanza delle regioni, designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, scelti nell'ambito delle regioni a più alto tasso emigratorio;

d) due in rappresentanza delle associazioni nazionali degli emigranti più rappresentative;

e) uno in rappresentanza delle confederazioni sindacali presenti nel Comitato nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

f) uno in rappresentanza dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (ICLE).

Art. 14.

1. Il consiglio di amministrazione ha i seguenti compiti:

a) nomina il direttore generale del Fondo ed il personale dipendente;

b) adotta i provvedimenti necessari ad assicurare la funzionalità dell'ente;

c) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo che debbono essere sottoposti al visto del Ministero del tesoro;

d) decide l'apertura di eventuali sedi in capoluoghi di regione.

Art. 15.

1. I conti del Fondo sono controllati ed approvati dal collegio dei revisori composto da:

- a) un rappresentante del Ministero del tesoro che lo presiede;
- b) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
- c) un rappresentante delle regioni designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.

2. I revisori dei conti partecipano alle sedute del consiglio di amministrazione.

Art. 16.

1. Il consiglio di amministrazione entro novanta giorni dal suo insediamento adotta il regolamento e la pianta organica, da sottoporre all'approvazione del Ministro del tesoro. Il regolamento determina pure le modalità di gestione dei mezzi finanziari del Fondo.